

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° APRILE 1879

scorsi, vorrei aggiungere anche un'altra interrogazione.

Quale è la condotta che vi proponete di tenere ogni volta che sia per iscoprirsi una di queste frodi? Se le mie informazioni sono esatte (e le credo esattissime), qualche volta avvenne che, scoperta la frode, l'autorità superiore, invece di arrestare il danno, l'ha inasprito.

Avvenne che un cancelliere il quale aveva, e doveva avere, nella sua cassa, perchè tanto aveva ricevuto di deposito, per esempio, 20,000 lire, non ne avesse rubato, o lasciato rubare, che dieci mila. L'autorità superiore la quale dice: *res perit domino*, io non sono il padrone di quei danari, quei danari sono rubati a danno del depositante; questa autorità superiore si è poi arrogata essa il diritto di *distribuire il danno* sopra i depositanti, e, peggio, perchè poi lo scandalo non fosse pubblico, ha cominciato a tacere, e quando il primo od il secondo dei depositanti andavano a ricuperare il loro deposito, poichè il momento di ricuperarlo fosse venuto, l'autorità superiore li soddisfaceva col resto della cassa. Quando poi non si poterono pagare gli altri, allora, ma allora soltanto si cominciò a pubblicare il fatto, e si fece sopportare a pochi ed ultimi venuti il danno sacrificandoli alla falsa prudenza. Bisognerebbe, o signori, introdurre qualche distinzione rispetto alla massima tra i depositi più o meno volontari ed evitabili, e quelli che sono necessari, ed imposti dalla legge. Questa distinzione io l'accenno qui fra parentesi, perchè non è il caso di discutere qui sulla giurisprudenza adottata dai tribunali. In qualunque modo però è certo che se la amministrazione sostiene di non essera responsabile, deve almeno mettere con pronti avvisi in grado, quelli che sono danneggiati, di riparare al più presto possibile e di avere un'equa, una esatta e una giusta distribuzione del loro danno. Ho messo questa avvertenza assieme alle altre le quali sono naturalmente principali. Questa sarà d'ordine secondario; ma su tutte queste cose io invoco l'attenzione della Camera e soprattutto l'attenzione del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. L'inconveniente a cui ha fatto allusione l'onorevole Varè è grave. E io chiamo gravi, sempre, tutti gli inconvenienti per quali non vedo pronto ed efficace il rimedio. Il difetto è organico. Tutto il personale delle cancellerie giudiziarie è nominato per certi requisiti che l'organico giudiziario determina. Questi requisiti hanno riferenza soltanto a tutte quelle funzioni che esso soltanto come personale giudiziario

deve esercitare. Un personale adunque rivestito solamente di questa capacità e di questa qualità è improvvisamente rivestito, per effetto delle disposizioni sulle tasse, di una doppia diversa qualità, ed è trasformato in personale finanziario e contabile, senza avere requisiti per essere l'uno e l'altro; è trasformato in funzionario depositario di somme senza avere cauzione, come tutti i depositari dovrebbero avere.

Ora questa è una osservazione che non ritorna ad elogio degli organici, e quindi un rimedio radicale e pronto è impossibile, e se io lo promettessi all'onorevole Varè, gli direi cosa che in coscienza non sento. Ciò non pertanto, nei limiti del possibile, il mio Ministero, d'accordo col Ministero delle finanze, ha cercato di trovare un qualche rimedio, almeno di natura provvisoria, transitoria, rimedio che naturalmente non potrebbe allontanare il male, ma almeno attenuarlo.

Abbiamo cominciato ad esaminare la natura di questi depositi. L'onorevole Varè sa meglio di me che vi sono certi depositi, che non possiamo togliere dalle mani dei cancellieri, e sono i depositi che fanno le parti per sopperire alle spese del litigare. Questi depositi si fanno per essere giorno per giorno consumati per le tasse che i litiganti hanno bisogno di pagare precisamente pel cammino della lite. Ora questi depositi è impossibile che siano consegnati ad altre mani fuorchè a quelle dei cancellieri.

Vi sono depositi di altra natura che si fanno per gli incanti e per altre circostanze che l'onorevole Varè ben sa. Per questi depositi potrebbe benissimo studiarci un modo per consegnarsi nelle casse dello Stato. Potrebbero, per esempio, essere consegnati ai ricevitori del registro.

Ma qui l'onorevole ministro delle finanze mi salta addosso, e dice: ma i ricevitori del registro hanno una cauzione proporzionata solamente a quelle somme che gli organici finanziari loro permettono di ricevere. Ora, se voi aumentate la ragione dei depositi di questi funzionari, bisognerebbe aumentare anche la loro cauzione; e finchè questo non si fa, difficilmente potrebbe aderire a che questi depositi fossero fatti nelle casse dello Stato.

A questo, per verità, si può ben rispondere, che è vero che i ricevitori in questo caso non avrebbero una cauzione sufficiente, ma è vero altresì che se queste somme verrebbero in tal modo depositate presso funzionari che non hanno una cauzione sufficiente, rimanendo, come avviene ora, presso i cancellieri, restano depositate in mani di funzionari che di cauzione non ne hanno punto, il che è qualche cosa di peggio. Ora noi siamo in questa posizione,